Verbale della Seduta Consiliare del 11 luglio 2023 - N. 22

L'anno 2023, il giorno 11 luglio, alle ore 15,15 in presenza presso la Aula Cafiero nel Palazzo di Giustizia "A. Criscuolo" con convocazione del Presidente (prot. 7588/2023) sul seguente ordine del:

Ordine del giorno

- 1. Comunicazioni del Presidente
- 2. Comunicazioni del Consigliere Segretario;
- 3. Comunicazioni del Consigliere Tesoriere
- 4. Comunicazioni dei Vice Presidenti
- 5. Iniziative adottate nei confronti del Dott. Omissis diffida ad adempiere: determinazioni;
- 6. Eventuale nomina di società di revisione. Individuazione dei nominativi e relativi preventivi: determinazioni. Si invitano i Consiglieri a far pervenire eventuali nominativi e preventivi.
- 7. Spending review: rapporti con i fornitori: determinazioni;
- 8. Nomina R.A.S.A.: rinuncia dell'incaricato R.A.S.A. e nuova nomina;
- 9. Fondazione Nicola Amore CDA Nomina nuovo componente a seguito delle dimissioni del Consigliere Segretario;
- 10. Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 11. Deleghe: determinazioni;
- 12. Comunicazioni dei Consiglieri;
- 13. Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni alle notifiche, parere G.O., reiscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamento, esoneri, pratica forense, abilitazione al patrocinio sostitutivo e scadenza abilitazione:
- 14. Varie ed eventuali.

si è riunito alle ore 15.15 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli nelle persone degli Avvocati:

Avv.	TROIANIELLO IMMACOLATA	Presidente	Presente
Avv.	VALENTINO ANTONIO	Cons. Segretario	Presente
Avv.	MENSWIELISI TVARIHALIEHALIE	Coonsigne of iere	Presente
Avv.	CAVALLI DINA	Vice Presidente	Presente
Avv.	CARINI GIOVANNI	Vice Presidente	Presente
Avv.	FORESTE CARMINE	Vice Presidente	Presente
Avv.	ARMIERO STEFANIA	Consigliere	Presente
Avv.	SORGE ALFREDO	Consigliere	Presente
Avv.	BELLECCA DARIO	Consigliere	Presente
Avv.	BELLONI ATTILIO	Consigliere	Presente
Avv.	ARCELLA ROBERTO	Consigliere	Presente
Avv.	LONGHI SERGIO	Consigliere	Presente
Avv.	CAPOCELLI LOREDANA	Consigliere	Presente
Avv.	APREA LUIGI	Consigliere	Presente dalle ore 16:50
Avv.	PALOMBI MANUELA	Consigliere	Presente

Avv.	NUMIS ALESSANDRO	Consigliere	Presente
Avv.	MARIOTTINO FEDERICA	Consigliere	Presente
Avv.	ESPOSITO GABRIELE	Consigliere	Presente
Avv.	IMPARATO ILARIA	Consigliere	Presente
Avv.	FOGLIA MANZILLO ROBERTA	Consigliere	Presente
Avv.	LANDOLFO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
Avv.	ALTAMURA PASQUALE	Consigliere	Presente
Avv.	PRISCO MARIA	Consigliere	Presente
Avv.	ZANCHINI LUCA	Consigliere	Presente
Avv.	SEDU HILARRY	Consigliere	Presente

CAPO 1 Comunicazioni del Presidente;

Buonasera a tutti, non essendovi particolari comunicazioni inizio con le comunicazioni pervenute dal CDD:

prot. 7603/2023: RR 247-17 avv. omissis + RR 247bis-17 archiviazione - avv.ti omissis, omissis

prot. 7295/2023: RR 133-22 (ex prot. coa 1127/22) archiviazione procedimento disciplinare - avv. omissis

prot. 7294/2023: RR 175-20 archiviazione PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - avv. omissis

prot. 7437/2023: Provv. richiamo verbale procedimento disciplinare n. 242-28 omissis prot. 7427/2023: Provv. richiamo verbale procedimento disciplinare n. 102-2022 avv. omissis

La Corte di Appello di Potenza ci chiede di esprimere parere in merito ai giudici fuori distretto: Prot. 7615/2023, 7614/2023, 7613/2023, 7612/2023: Il Consiglio esprime in merito parere favorevole

CAPO 2. Comunicazioni del Consigliere Segretario:

Prot. 7626/2023. Riporto la richiesta formulata dal Sindacato Forense di Napoli con la quale si invita il Consiglio a partecipare ad un incontro interassociativo, finalizzata a favorire un rapporto di collaborazione con l'istituzione e consentire una più ampia trasparenza e condivisione delle informazioni e delle problematiche riguardanti il Foro napoletano.

Il Consiglio prende atto e si riserva di fissare a breve un incontro previa verifica di disponibilità delle aule per l'ultima settimana del mese p.v. (dal 24 al 27 luglio).

<u>CAPO 3 - Comunicazioni del Consigliere Tesoriere:</u> eventuali aggiornamenti della cartellina informatica della Tesoreria, relazione sull'esercizio provvisorio e rendiconto spese sostenute:

Abbiamo fatto un controllo con il consulente omissis una verifica relativa alle spese da effettuare nel corso dell'esercizio provvisorio e siamo nettamente al di sotto del dodicesimo previsto per legge.

Per quanto riguarda i fornitori stiamo procedendo, unitamente al Consigliere Arcella, quale delegato all'innovazione, a verifiche sui contratti di natura informatica e telematica che hanno impegnato il COA economicamente per svariati anni (es. Lextel, Difese di ufficio etc). Alcuni contratti non si trovano, alcuni sono andati a scadenza, per cui è una situazione in fase di verifica sulla quale il Consiglio sarà tenuto informato ad ogni seduta utile.

4. Comunicazioni dei Vice Presidenti.

Il vicepresidente Cavalli riferisce che a partire dal 20 luglio entra in vigore il "decreto dei 103 atti" che per i penalisti è un po' una rivoluzione copernicana. Potrebbe essere pertanto utile una comunicazione a tutti gli iscritti, invitandoli a verificare l'aggiornamento delle proprie anagrafiche al fine di evitare disallineamenti e problemi nei depositi. A tal proposito con il delegato all'innovazione Consigliere Arcella avremmo pensato ad una delibera in merito che naturalmente va condivisa con i Consiglieri, in special modo con i Colleghi penalisti ai quali chiedo di intervenire al fine, ove necessario, di modificare, e/o integrare la seguente bozza di delibera

«IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

- considerato che il 5 luglio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro della Giustizia del 4 luglio 2023, emanato ai sensi 87, comma 6-bis, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e recante la previsione di cento nuovi atti del processo suscettibili di deposito telematico negli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale, della Procura europea, della Procura generale presso la Corte di appello, del Giudice di pace, del Tribunale e della Corte di appello, con esclusione degli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, del Tribunale per i minorenni, del Tribunale di sorveglianza e della Corte di cassazione e delle fasi disciplinate dai libri X ed XI del c.p.p.;
- rilevato che tale decreto entrerà in vigore il prossimo 20 luglio 2023 e che, pertanto, a partire da tale data, i depositi di atti, impugnazioni, documenti, richieste e memorie (limitatamente a quelli elencate nel decreto in parola ed oltre a quelli già previsti dalla normativa già vigente) dovranno avvenire "esclusivamente" utilizzando il Portale Depositi Penali presente sul sito pst.giustizia.it del Ministero della Giustizia;
- considerato che, come noto, affinché l'Avvocato possa effettuare un deposito sul Portale di atti diversi dalla nomina di difensore è necessario che egli abbia la visibilità del fascicolo sin dalla fase pre-dibattimentale, vale a dire che la sua anagrafica risulti correttamente inserita nella base di dati del fascicolo informatico e che sia correttamente inserito anche il suo codice fiscale, che costituisce c.d. "elemento di disambiguazione";
- rilevato che sono pervenute a questo Consiglio numerose segnalazioni di Avvocati che lamentano l'esistenza di una notevole mole di fascicoli informatici le cui anagrafiche non risultano correttamente compilate dalle cancellerie e dalle segreterie, con specifico riferimento al codice fiscale dei difensori;
- considerata l'urgenza di porre rimedio a quanto segnalato, che costituisce un gravissimo impedimento per il corretto e tempestivo svolgimento delle attività difensive, e che occorre pertanto procedere ad una massiva revisione e bonifica delle basi di dati ministeriali;

Ciò premesso, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

DELIBERA

1. di richiedere al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Napoli, al Sig. Presidente del Tribunale di Napoli ed al Procuratore Capo della Repubblica di Napoli di voler attivare, con estrema urgenza, ogni iniziativa utile affinché si proceda alla bonifica dei dati indicata in premessa;

- 2. di richiedere al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Napoli, al Sig. Presidente del Tribunale di Napoli ed al Procuratore Capo della Repubblica di Napoli l'istituzione di un tavolo di concertazione per la risoluzione urgente delle criticità segnalate, onde evitare che l'attività difensiva venga irrimediabilmente compromessa;
- 3. di richiedere al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Napoli, al Sig. Presidente del Tribunale di Napoli ed al Procuratore Capo della Repubblica di Napoli l'istituzione di un call center e di un indirizzo PEO dedicato per ciascuna sezione, quantomeno in via transitoria e fino alla definitiva risoluzione della problematica, onde consentire agli avvocati le segnalazioni relative a problemi di visibilità dei fascicoli e di ottenere tempestiva risoluzione degli stessi;
- 4. di inviare copia della presente delibera al Consiglio Nazionale Forense ed a tutti gli Ordini territoriali affinché valutino di procedere, ove occorra, ciascuno per quanto di propria competenza ad iniziative analoghe;

DISPONE

la pubblicazione sul sito Internet dell'Ordine del testo del decreto ministeriale del 4 luglio 2023 e l'invio dello stesso e di copia della presente delibera a tutti gli iscritti a mezzo PEC.

INVITA

gli Avvocati ad indicare nelle nomine ed in tutti i propri atti difensivi i propri dati anagrafici completi, dando evidenza al codice fiscale, onde agevolare la corretta compilazione delle anagrafiche da parte delle cancellerie e delle segreterie competenti».

Il Consiglio prende atto e rinvia la discussione sul tema alla prossima seduta, per dar modo ai Consiglieri penalisti di approfondire l'argomento.

La Consigliera Tesoriera si allontana momentaneamente dall'aula.

Interviene inoltre anche il vicepresidente Carini, il quale segnala che il Consiglio ha da evadere due istanze di cancellazione retroattiva di due soggetti che assumono di essere rimasti erroneamente iscritti all'Albo nonostante dipendenti di Enti Pubblici e quindi in una posizione di incompatibilità con l'iscrizione all'albo.

Si allontana la Vice Presidente Cavalli per ragioni di opportunità.

Bisognerebbe quindi adottare una decisione sul se procedere o meno sui due casi "gemelli" disponendo se del caso una cancellazione con efficacia retroattiva. Precisa che per uno dei due soggetti esiste una sentenza del Giudice del lavoro (inerente all'aspetto previdenziale che non ha visto il COA come parte del processo). Tale sentenza, ancorché incidentalmente, afferma che l'Ente accertatore (Consiglio dell'Ordine) in sede di verifica sulla sussistenza dei requisiti per la permanenza negli albi avrebbe omesso tale verifica. La sentenza è passata in giudicato.

Interviene alle ore 16:50 il Consigliere Aprea.

Con riferimento alla istanza prot. 7129/2023 dopo ampia discussione il Consiglio, in merito alla sola posizione dell'istante omissis "richiesta cancellazione retroattiva da Albo Avvocati" e rinviando la decisione in relazione alla posizione della Professoressa omissis ad altra seduta, letta la sentenza del Giudice delibera come segue:

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

-Preso atto

a.Che la incompatibilità stabilita dall'art. 19 della L. 247/12 rappresenta un impedimento oggettivo alla permanenza nell'albo ordinario a prescindere dalla negligenza dell'avente diritto alla esclusione potendosi meramente stigmatizzare tale omissione;

b.Che in ogni caso, la verifica dei requisiti per l'iscrizione a Cassa spetta anche al consiglio che nel passato avrebbe dovuto periodicamente verificarli;

c.Che pertanto, laddove, si ravvisasse l'assenza dei requisiti per l'esercizio della professione con carattere di continuità è prospettabile una valutazione discrezionale del COA ai fini della esclusione dall'albo con efficacia retroattiva che tenga conto dell'assoluta assenza di ogni e qualsiasi attività professionale svolta dall'avente diritto e ciò in quanto se è vero che la cancellazione retroattiva è auspicabile in caso di incompatibilità è altrettanto vero che il COA non eccede nei propri poteri quando ravvisi nell'avente diritto uno status giuridico analogo da quello appena descritto ex art. 19 L. 247/12 e che non procuri alcun nocumento sostanziale né all'Ente e né alla committenza.

-Preso atto che l'istante ha regolarmente corrisposto tute le quote associative dovute al Coa per cui non si ravvisa alcun pregiudizio economico per il consiglio; ciò premesso,

in riferimento alla richiesta del dott. Omissis (PROT. 7129/2023) il Consiglio ne delibera la cancellazione retroattiva dall'Albo degli Avvocati di Napoli a far data dal mese di Gennaio 2011, La delibera viene votata a maggioranza con l'astensione del solo Consigliere Zanchini.

Rientrano in aula il consigliere Mensitieri e la Vice Presidente Cavalli.

<u>CAPO 5 - Iniziative adottate nei confronti del Dott. Omissis- diffida ad adempiere:</u> determinazioni;

La Presidente dà lettura della diffida inoltrata al dott. Omissis in data 6/7/2023:

"Con la presente, facendo seguito a tutte le precedenti comunicazioni, devo mio malgrado contestarle che Lei si è reso inadempiente nella redazione del bilancio e del preventivo in oggetto, attività che risulta espressamente prevista nelle sue mansioni contrattuali. ciò posto la invito e diffido entro e non oltre il termine di giorni quattro, data l'urgenza del caso, dalla ricezione della presente, a chiarire e documentare analiticamente e per iscritto le ragioni di tali gravi omissioni, nonché a chiarire se sono state effettuate tutte le ulteriori attività contrattuali previste a suo carico e prodromiche alla corretta predisposizione dei documenti contabili in questione.

In mancanza sarò costretta ad adottare tutte le iniziative del caso, a tutela dell'Ente. Distinti saluti Avv Immacolata Troianiello"

Successivamente dà lettura della risposta del predetto consulente pervenuta in data 10/7/2023, precisando che quest'ultimo ha premesso come essa sia "Riservata personale non divulgabile a terzi diversi dai consiglieri del COA di Napoli in carica".

Dopo ampia discussione il Consiglio delibera di invitare il dott. Omissis a quantificare in giorni l'atto della consegna dei documenti a lui richiesti, con il voto contrario del Consigliere Imparato la quale dichiara che allo stato alcuna iniziativa può essere intrapresa senza il parere relativo di un consulente del lavoro, ed anzi, invita il Presidente a procedere alla richiesta del parere chiaramente sempre a titolo gratuito.

CAPO 6 Eventuale nomina di Società di revisione. Individuazione dei nominativi e relativi preventivi: determinazioni.

Prende la parola la Presidente la quale comunica al Consiglio che nonostante sia stata fatta esplicita richiesta a tutti i Consiglieri nella precedente seduta, nonostante tale richiesta sia presente nel capo della convocazione della seduta odierna, ad oggi risulta pervenuto il solo preventivo della S.p.A. KPMG.

La Presidente

- valutato il contenuto della nota del 10/7/2023 del dott. Omissis, della quale si è appena data lettura;
- valutata la confusionaria situazione contabile e documentale ereditata da questo Consiglio;
- considerata, altresì, l'eccezionale produzione documentale contabile avutasi nell'ultimo scorcio dell'anno 2022, allorquando sono pervenuti migliaia di pagamenti da parte di iscritti inadempienti nel versamento delle quote,

evidenzia al Consiglio l'indispensabilità della nomina della Società di revisione che coadiuvi il personale amministrativo ed il Dott. Omissis nella raccolta e nel riordino della documentazione contabile, che rediga e certifichi il bilancio, affiancando altresì tutte le altre attività dei dipendenti e consulenti interni all'Ente e fornendo il proprio apporto specialistico. Interviene il Tesoriere che dichiara che l'eventuale spesa relativa può essere sostenuta alla luce dei numerosi risparmi ottenuti nel corso di questi primi mesi di gestione ricontrattando gli importi dei contratti in vigore aventi durata pluriennale e precedentemente stipulati.

Interviene il Consigliere Sorge il quale legge e poi consegna al Segretario il proprio intervento richiedendone l'allegazione al presente verbale.

"Signora Presidente e Signori Consiglieri,

dopo alcune ultime condotte che, invero, hanno caratterizzato la intera vita di questa consiliatura, corre l'obbligo di intervenire per cogliere la situazione di anarchia amministrativa e contabile, in cui la governance di questo consiglio s'è andata ad impantanare, per analizzare le cause della stessa ed indicare le strade per la risoluzione. Ciò in quanto questo gruppo - pur essendo stato totalmente escluso da ogni tipo di attività consiliare, quand'anche soltanto ordinaria e informativa - intende tentare di preservare l'integrità amministrativa e patrimoniale del CdO, cosa che, a guardare quanto accaduto, non sembra essere a cuore della governance e della maggioranza. Se invero foschi erano i presagi, come il verbale del 24.2.2023 ben individuava, la realtà è stata anche peggio: è giunto, dunque, il momento di fare chiarezza ed attri-buire a ciascuno le proprie responsabilità. E così con ben otto istanze tempestivamente presentate dall'inizio della con-siliatura si è avuto modo di richiedere all'Ufficio di Presidenza di Codesto On.le COA tra l'altro di:rendere partecipe l'intero Consiglio dello stato debitorio complessivo e delle determinazioni da assumere nell'immediato secondo le indicazioni fornite dalla Due Diligence;

- rendere partecipe l'intero Consiglio in relazione alla posizione del precedente sto- rico Direttore Amministrativo e di conoscere il contenuto della missiva inviata dai dipendenti dell'Ordine in relazione alla imminenza della scadenza dell'Accordo In-tegrativo;
- rendere partecipe l'intero Consiglio e di provvedere all'immediata richiesta di nomina, da parte del Presidente del Tribunale, dei nominativi dei Revisori dei Con- ti in relazione all'imminenza della cessazione dell'incarico affidato ai precedenti;

- rendere partecipe l'intero Consiglio del piano economico/ finanziario indispensa-bile ed urgente per l'Ente, proprio alla luce di dati contenuti della Due Diligence; di indire l'Assemblea per l'approvazione dei bilanci nel termine normativamente previsto;

di deliberare soltanto le spese indifferibili ed urgenti e nessun'altra, con differi-mento di qualsivoglia altro onere economico; di provvedere alla registrazione audio delle sedute consiliari e ciò per consentire una riproduzione fedele e puntuale degli interventi nei verbali da ratificare atteso che non si è mai proceduto alla rilettura degli stessi al termine della seduta consi-liare; di una predisposizione di un piano programmatico e di sostenibilità riguardo le uscite, di favorire la partecipazione dell'intero Consiglio mediante la messa a disposi-zione della documentazione necessaria per partecipare consapevolmente.

A fronte di tali richieste l'Ufficio di Presidenza:

non ha rappresentato lo stato debitorio né ha mai svolto alcuna relazione se non indicazioni e dati contabili del consulente contrattualizzato dott. Omissis, rite-nute esaustive dal consigliere tesoriere e dalla governance come nel caso: della relazione scritta, con atti allegati, così intestata "il consigliere Tesoriere aggiorna in consiglio in merito alla situazione debitoria al 31 marzo 2023" laddove fu ne-cessario il salvifico intervento degli scriventi per fare rilevare che si era omesso di rendere conto il consiglio della reale situazione debitoria nei confronti dell'Erario come ben individuata dalla due diligence; della relazione scritta datata 22 mag- gio 2023 avente ad oggetto una cartella dell'Agenzia delle Entrate notificata al CoA che veniva descritta ed in cui avanzava proposte, relazione fatta propria dal consigliere tesoriere quando poi fu necessario da parte degli scriventi fare osserva- re che trattavasi di una delle cartelle individuate dalla due diligence per cui era pre-liminare approvare un piano di rientro; della relazione del 28 giugno 2023 i cui contenuto non venivano contestati dalla governance; non ha provveduto ad indire la procedura per la nomina di un nuovo Direttore Amministrativo (essendo quello ad interim nel frattempo cessato dalla carica) e con riferimento al precedente Direttore Amministrativo ha fatto predisporre una nuova relazione a nuovo incaricato (prof. omissis) dietro compenso e chiedendo una anomala secretazione del suddetto parere (entrambe tali decisioni sono state adottate con il voto contrario dei sottoscritti consiglieri). Ha, poi, con riferimento al TFR in uno alle ultime mensilità richieste dal dott. Omissis deliberato di corrispondere allo stesso quanto richiesto (anche con riferimento a tale iniziativa vi è stato il voto contrario summenzionati consiglieri) e non ha ancora adottato alcun provvedimento cautelare a tutela del credito risarcitorio del COA nei confronti del suo precedente Dirigente (anche se tale iniziativa sia stata comunque deliberata): qui si rammenti, a misurarne la nessuna coerenza, il parere contrario o l'astensione di larga parte dell'ufficio di presidenza sulla tematica del licenziamento del dirigente dott. Omissis nella seduta del 30 dicembre 2022;

non risulta essere stato raggiunto alcuna intesa con i dipendenti in concomitanza con lo spirare del termine dell'Accordo Integrativo benchè i medesimi dipendenti in più occasioni abbiano costituito in mora il consiglio affinchè l'Ufficio di Presidenza si adoperasse nei sensi dovuti:

non sono state mai condivise né l'istanza con la quale il Presidente COA ha chiesto la nomina dei Revisori dei Conti (che benché proclamata dal Presidente come tempestiva ("è la prima cosa che ho fatto come presidente", risulta effettuata soltanto il 6.4.2023, né tantomeno documentate le diverse e più volte citate istanze di sollecito a tale nomina, riferite in Consiglio in via meramente verbale, tanto che soltanto il 26.6.2023 si è appreso della

avvenuta designazione del collegio dei revisori senza che ad oggi si sappia alcunché vuoi circa la loro accettazione dell'incarico vuoi quanto alla delibera consiliare di approvazione dei compensi come da tariffa;non è stato presentato alcun piano economico finanziario e tantomeno una rela-zione da parte del tesoriere, del consulente commercialista oppure del terzo profes-sionista dott. Omissis scelto e retribuito proprio per tale compito, in carica ad oggi da un tempo maggiore (sic !) rispetto a quello in cui il dott. Omissis ha redatto e consegnato la due diligence; non è stata indetta alcuna assemblea per l'approvazione dei bilanci ma soltanto un differimento al 30 giugno 2023, ciò in aperta violazione dell'art. 29 Legge 247/2012 e dell'art. 4 D.M. 156/2016:non sono state rese note eventuali spese che esulano l'ordinaria amministrazione e senza alcuna dichiarazione di copertura delle stesse; è stata sempre denegata la possibilità di operare la registrazione audio della se-duta consiliare ed oggi questo diniego si è tradotto nell'impossibilità di poter ri-produrre fedelmente gli interventi effettuati su bozze di verbali che, invero, riappaiono a distanza di mesi (') ed ictu oculi assolutamente divergenti rispetto al di- battito consiliare; le cartelline elettroniche sono sempre monche dei documenti relativi agli odg delle sedute consiliari che risultano essere assolutamente indispensabili per l'esercizio dell'attività consiliare. Su queste premesse, che già necessitano di una severa autocritica da parte dell'ufficio di presidenza, oggi occorre porre l'accento sui fatti accaduti o conosciuti da ultimo che sono:la istanza di commissariamento datata 23 giugno 2023 da parte del consigliere in carica avv. Ilaria Imparato, determinata dalla mancata indizione della assemblea, dalla mancata approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e dalla mancata o quantomeno notevolmente oltremodo tardiva nomina del collegio dei revisori. Pertanto si chiede di rendere edotto il COA delle memorie controdeduttive qualora evase

la delibera di esercizio provvisorio datata 26.6.23 senza alcuna relazione a sostegno in violazione degli artt. 6 - 7 - 25 del Regolamento di Contabilità del COA Napoli che quanto meno avrebbe dovuto indicare i precedenti bilanci consuntivi che sono non allineati per i fatti scoperti ad ottobre scorso ed eterodeterminati da Colui che per legge e regolamento era tenuto ai relativi obblighi in uno ai relativi Revisori e che ne hanno determinato il licenziamento; la perdurante mancata designazione del direttore amministrativo, figura prevista dal vigente regolamento con la ricaduta delle di lui responsabilità e compiti sul consigliere tesoriere in base al vigente regolamento; la mancata presentazione dei bilanci della Biblioteca De Marsico e della Fondazione della Scuola Forense, istituzioni nelle quali la carica di Tesoriere, se per statuto è prevista quanto alla Biblioteca, poco opportunamente è ancora ricoperta e mantenuta dal medesimo Tesoriere del COA, la odierna contestazione che sempre l'attuale governance intende muovere al consulente contrattualizzato dott. Omissis, troppo facile prendersela adesso con il consulente Omissis dopo che lo stesso è stato ampiamente da voi utilizzato ed anche elogiato per le sue attività lavorative per oltre 4 mesi e che oggi si intende scaricare senza neppure che si comprenda quale la specifica documentazione - evidentemente inaccessibile al presidente e al tesoriere - che egli non avrebbe restituito (si richiamano in proposito le competenze del tesoriere elencate nell'art. 7 del Regolamento di funzionamento del COA Napoli);lo zero cosmico prodotto dal consulente dott. Omissis nella sua retribuita attività, culminata, sentite bene, con la improvvisata ed immotivata indicazione di nominare un ennesimo consulente retribuito in una società di certificazione del bilancio consuntivo 2022 e si occupi di revisionare le procedure presenti: ordunque, il CoA aveva bisogno di un consulente per suggerire un altro

con-sulente? e, peraltro, per suggerire in modo sbagliato perché esiste per legge (art. 31 l. 247/2012) il collegio dei revisori dei conti che ha tra l'altro il compito di verificare "la regolarità della gestione patrimoniale riferen-do annualmente in sede di approvazione di bilancio": come si coordinerebbe questa società ?

, i compiti di redazione del bilancio e dei loro allegati spettano per regolamento esclusivamente al Direttore (ove esistente, altrimenti al Consigliere Tesoriere) che, ai sensi dell'articolo 4 del vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità, del nostro CoA ha tutte le "competenze inerenti all'attività gestionale dell'ente ed il coordinamento operativo, finanziario e tecnico degli uffici". direttore che si avvale della consulenza contabile e fiscale del dott. Carlo Omissis, non vi è alcun atto da sottoporre all'ipotetica società di certificazione (a pagamento ancora) ai cui servizi, peraltro, l'ente COA non può attingere perché non trattasi di professionisti ma di società di capitali; società che non redige i bilanci ma li certifica quando per legge che regolamenta i COA il revisore o il collegio dei revisori esercita il controllo contabile interno è esterno dietro compenso, non possono, poi, passare inosservati alcuni temi ulteriori come il balletto andato in scena in tutti questi mesi in consiglio sul delicato tema della denuncia penale doverosamente e tempestivamente sporta dal presidente Avv. Tafuri nelle immediatezze della scoperta del fatto, in compagnia del vicepresidente (di ieri e di oggi) Avv. Cavalli nonché resa nota al Consiglio dell'epoca ed all'attuale presidente Avv. Troianiello durante e dopo il passaggio di consegne, denuncia da cui è sorto un procedimento penale in cui l'Ordine degli Avvocati è parte lesa che non risulta essere stato curato e seguito, com'era vostro dovere fare, in primo luogo integrando la denuncia: con il supplemento di relazione di Omissis; con il parere di Omissis; con le delibere sull'ex direttore amministrativo di cui sopra; con le relazioni di Omissis e di Omissis; con la delibera di esercizio provvisorio: tutti fatti sopravvenuti per i quali incombeva su di voi l'obbligo di portarli tempestivamente a conoscenza dell' A.G. sia perché quanto realmente accaduto venga chiarito al meglio sia per poter apprezzarsi la gravità delle conseguenze de- gli inadempimenti per cui è causa,il triste spettacolo cui si è assistito, ascoltando le parole dell'Ufficio di Presidenza poco chiare perfino su di un argomento così importante per la vita delle persone coinvolte e dello stesso Ordine degli Avvocati, è del tutto inaccettabile!Allora, la conclusione qual è ?La più semplice ipotesi è quella che evidentemente non sapete come si amministra e preserva l'Istituzione, essendo abituati soltanto ad attaccarla.

La più semplice ipotesi è quella che evidentemente non sapete come si amministra e preserva l'Istituzione, essendo abituati soltanto ad attaccarla. Sarebbe troppo facile prendersela singolarmente con il Presidente, con il Tesoriere, con il Segretario o con il consulente Omissis che avete ampiamente utilizzato ed anche elogiato per le sue attività lavorative per oltre 4 mesi!

Evidentemente occorre prendere atto che la Vostra proposta è complessivamente fallimentare ed ha fatto smarrire la rotta tracciata dalla precedente consiliatura, rendendo oltremodo difficile che la nave del COA, con voi al timone, possa portarsi in salvo. L'unica strada resta le vostre spontanee dimissioni, perché il vostro operato e le vostre omissioni stanno di fatto conducendo l'Ordine di Napoli verso il commissariamento, scoglio contro il quale, sin dall'inizio della consiliatura ed ancora oggi, da parte di coloro i quali voi definite minoranza, si indica la strada da percorrere perché non si vada a naufragare."

In risposta al predetto intervento prende la parola la Presidente la quale premette che definire "anarchia contabile" la gestione di un Consiglio iniziato da soli quattro mesi sembra davvero fantasioso. Ribadisce poi che l'Ufficio di presidenza ha, da subito, promosso un'azione di forte trasparenza su tutto l'operato posto in essere sia per il lavoro strettamente contabile sia per le decisioni intraprese, e ritiene che la lettura data dell'attività sino ad oggi svolta da questo Ufficio di Presidenza dal Consigliere Sorge è fuorviante. Omette il Consigliere Sorge di elencare le numerose attività svolte dal Consiglio, nonostante il riconoscimento, implicito ed esplicito, relativo alla disastrosa situazione contabile ereditata dalle precedenti consiliature proprio per la gestione contabile così confusionaria – in particolare – dal precedente Consigliere Tesoriere, volte a recuperare la disastrosa situazione ereditata. Oggi si impone un atto di responsabilità, quale quello della nomina di una Società di revisione esterna all'Ente che metta mano ad un bilancio trasparente che i nostri iscritti meritano e che noi siamo in dovere di portare al voto dell'Assemblea.

La Tesoriera Mensitieri si dice incredula nel rilevare che tra i firmatari di detto documento ci siano il Consigliere Longhi – che, quale Segretario, ha redatto il verbale del 26 aprile 2023 approvando all'unanimità il bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023 dell'Ente Fondazione dell'Alta Avvocatura Napoletana, nonchè il Consigliere Sorge, che pur facendo parte della Fondazione per l'Alta Avvocatura in qualità di vice Presidente, assente alla seduta del 26, ma destinatario del bilancio e del relativo verbale, non ricordi tale circostanza. Detti bilanci sono stati approvati nei termini di legge attesa la precisa contabilità tenuta dal Tesoriere. Riguardo al bilancio della biblioteca, che presenta le medesime difficoltà incontrate dal bilancio del Coa in quanto redatto dal consulente Omissis, è stato da poco completato ed è prossima la seduta per l'approvazione. In ordine alle ragioni di opportunità il Consigliere Tesoriere invita i Consiglieri firmatari del documento a specificare quali sarebbero le ragioni di non opportunità nel rivestire la carica di Tesoriere della Fondazione Alta Avvocatura, rilevando che anche alla luce della regolarità dell'approvazione dei bilanci nei termini di legge, tale affermazione appare del tutto gratuita e priva di fondamento, nonché offensiva costituendo un mero attacco di natura strumentale e pseudo politica.

Interviene il Consigliere Zanchini il quale, riferendosi all'intervento del Consigliere Sorge, ne evidenzia la natura prettamente politica e non costruttiva. Del resto la lettera dello stesso Omissis evidenzia una situazione a dir poco confusionaria dello stato dei documenti e quindi non comprende come ci si aspettasse che potesse essere offerto un piano di sostenibilità se non dal lavoro di tecnici esperti, i quali sono stati, infatti, per questo nominati.

Interviene la Vice Presidente Cavalli la quale esprime il suo voto favorevole alla nomina di una Società di Revisione.

Interviene il Vice Presidente Foreste il quale nello specifico alla precisazione/domanda espressa nel suo intervento dal Consigliere Sorge: "cosa c'è da sottoporre ad una Società di Revisione" precisa che c'è da sottoporre certamente la tutela dell'Ente e dei membri del Consiglio perché è opportuno interrompere una gestione esistente da anni che, evidentemente, non ha dato le dovute garanzie di trasparenza. Come Consiglieri rieletti dobbiamo considerare, inoltre, anche la posizione dei Consiglieri di nuova nomina, venuti a conoscenza da pochi mesi di una situazione confusionaria nella gestione dell'Ente (dai

contratti, alle spese non supportate da documenti contabili etc.) e restituire un bilancio trasparente alla nostra categoria è un obbligo ed è preciso compito di questo Consiglio. La "due diligence", spesso menzionata come risolutrice di tutti i mali, in realtà non ha tenuto conto della reale situazione dell'Ente, - cosa che, invece, abbiamo noi il dovere di fare -, ma ha solo parametrato i due bilanci, redatti su presupposti probabilmente poco trasparenti o comunque poco idonei. Ora è il momento di agire con coraggio e delegare questa attività ad un soggetto terzo.

Intervento Consigliere Arcella: «Intervengo partendo dalla domanda posta dal Consigliere Sorge nel contesto del suo intervento: "Che cosa c'è da sottoporre alla società di revisione". In risposta partirei proprio dal passaggio della nota del Dott. Omissis, pervenuta ieri, nella quale leggo testualmente che "alcune uscite non appaiono comprovate da idonea documentazione a supporto di quanto oggetto di verifica da parte del sottoscritto". Si tratta, all'evidenza, di una denuncia del Commercialista dell'Ordine, precisa nei contorni per quanto vaga nei contenuti. Si tratta delle spese - sulle quali la due diligence, per sua natura, non poteva né doveva esprimersi – che risultano "occultate" nei precedenti bilanci e surrettiziamente inserite nelle "macrovoci", come ha evidenziato la Consigliera Tesoriera poc'anzi. Parlando con la stessa, si parlava del sig. Omissis, essendo emerso, nell'ambito della ricognizione dei rapporti di lavoro in corso, che egli non figura tra i dipendenti del Consiglio.

Il compito, poi, del dott. Omissis è attualmente irrinunciabile, perché è il solo e l'unico che può mettere mano alle carte contabili, che egli conosce per il ventennale rapporto che intrattiene con l'Ordine. Ma a tale compito, a tutela dell'Istituzione, degli Iscritti che rappresentiamo e di noi stessi Consiglieri, soprattutto – se come sosteneva il vice presidente Foreste – si tratta, come me, di Consiglieri di nuova nomina. Se in passato sono stati compiuti dei falsi appostamenti in bilancio, pretendo che ciò non accada in questa Consiliatura, per cui sostengo la proposta di nomina della Società di revisione contabile, che dovrà confrontarsi con il nostro commercialista e fare in modo che tutte le voci di spesa sostenute nel 2022, che non siano sorrette da idonea documentazione, vengano esposte chiaramente in bilancio come tali e non accorpate, come detto, nelle macro-voci. Dopodiché potrà se del caso esserci davvero materiale concreto che dovrà essere necessariamente trasmesso, come ripetutamente chiedete, alla Procura della Repubblica.

Interviene il **Consigliere Foglia Manzillo** la quale richiede al Tesoriere di conoscere competenze e compensi previsti per Omissis, revisori contabili, Omissis, Società di revisione al fine di verificare se non ci siano sovrapposizioni di competenze e di spese per le medesime funzioni.

Risponde il Consigliere Tesoriere la quale per quanto inerente ai compensi in primis invita la Consigliera Foglia Manzillo a prendere visione dei contratti presenti sul sito istituzionale nell'ambito dell'amministrazione trasparente. Per quanto riguarda le competenze precisa che il consulente Omissis è da tempo contrattualizzato e quindi le sue competenze emergono dal contratto presente sul sito; il consulente Omissis, invece, ha avuto incarico specifico per la *spending review*; la società di revisione da incaricare ha il compito di supportare il Coa nell'attività di redazione del bilancio consuntivo 2022, assistenza contabile

nell'analisi e aggiornamento delle principali poste di bilancio, supporto ai referenti amministrativi impegnati nella bozza di bilancio, e essendo destinataria degli obblighi previsti dal dl 21 novembre 2007 così come modificato dal DL 90/17 provvederà tra l'altro agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione di cui al Titolo II, Capi I e II, del Decreto, la segnalazione delle operazioni sospette di cui all'art. 35 del Decreto;, l'obbligo di riferire le infrazioni di cui agli artt. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) e 50 (Divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia) del Decreto.

Tale ultima società ha richiesto un anticipo di 9 mila euro e ci offre la possibilità di rateizzare il compenso richiesto in due anni (quindi al termine dell'esercizio provvisorio).

Interviene il Consigliere Imparato la quale esprime voto contrario alla nomina di una società di revisione in quanto l'unico organo di controllo previsto dalla legge professionale è il Collegio dei revisori dei conti. Il Consigliere evidenzia che attualmente il Consiglio dell'Ordine è in esercizio provvisorio e si sta assumendo una delibera di spesa senza un parere preventivo del Collegio dei revisori dei conti nominato.

Il Consigliere Tesoriere. In merito alle dichiarazioni rese dal Consigliere Sorge sul richiamo all'art. 7 del regolamento, precisa che trattandosi di contabilità relativa all'anno 2022 i compiti ricadevano sul precedente tesoriere e direttore amministrativo e che si sarebbero dovute concludere entro il 31/12/2022. All'atto dell'insediamento (febbraio 2023) tutti i documenti contabili avrebbero dovuto essere, pertanto, già stati registrati e consegnati al consulente per la redazione del bilancio, cosa che non è stata fatta. Non si comprende quindi per quale ragione, se non meramente strumentale, si attribuisca una responsabilità al tesoriere di nuova nomina, sempre senza alcun spirito critico in ordine a quello che non è stato fatto in precedenza, nonostante ad oggi io stessa non ho mai, e forse sbagliando, attribuito alcuna responsabilità ai precedenti essendo venuta ora a conoscenza delle difficoltà dell'Ufficio.

Ciò detto **il Consigliere Tesoriere**, avv. Nathalie Mensitieri, si riserva di intraprendere ogni azione per le affermazioni sconvenienti contenute nel documento letto ed allegato dal Consigliere Sorge al presente verbale e così come sottoscritto.

Interviene nuovamente il Consigliere Arcella: «Esprimo pubblicamente il mio voto favorevole per la nomina della società di revisione. Ho potuto assistere personalmente ad una parte delle attività svolte dalla Consigliera Tesoriera, che sta svolgendo infaticabilmente un lavoro immane, coordinando le attività del dott. Omissis e della sig.ra Omissis. Personalmente l'ho affiancata nello studio della documentazione contabile e contrattuale relativa all'informatica, ed il dato che è emerso è a dir poco allarmante. Da mesi ci siamo affannati nella ricerca dei contratti di fornitura dei software e dei servizi informatici, trovando ben poco e quel poco che è stato rinvenuto è qualche proposta contrattuale, non seguita dal contratto firmato dal precedente Presidente, fatture delle quali i fornitori (Visura, Sphera) richiedono il pagamento, pur in assenza del contratto. Ho contattato personalmente il referente di Visura, che ho incontrato unitamente alla Consigliera Tesoriera: del contratto relativo al PdA non v'è traccia. Ricordo al Consigliere Sorge che per gli enti pubblici vige la

regola secondo cui i contratti richiedono la forma scritta *ad* substantiam. Abbiamo rinvenuto solo un contratto sottoscritto, e si riferisce al software della Camera Arbitrale (da oltre 7.000 € annui oltre IVA), per la Camera Arbitrale che non è mai partita!

E voglio aggiungere quanto poco fa mi ha riferito la Consigliera Tesoriera, la quale, nell'ambito di una ricognizione dei rapporti di lavoro in essere con l'Ente è venuto fuori addirittura un rapporto di lavoro "in nero"! Ci vuole davvero un coraggio immane per affermare quanto abbiamo appena udito dal Consigliere Sorge!! »

Interviene il Consigliere Esposito il quale stigmatizza che il documento poi depositato e letto dal Consigliere Sorge rileva contenuti difformi rispetto a quanto dallo stesso antecedentemente sintetizzato sempre nel corso della seduta.

Si passa alla votazione della nomina della società di revisione. Votano favorevolmente i Consiglieri Bellecca, Esposito, Zanchini, Armiero, Landolfo, Numis, Arcella, Foreste, Valentino, Cavalli, Carini, Capocelli, Mensitieri, Mariottino, Troianiello. Votano contrariamente i restanti presenti. Si delibera pertanto di dare incarico alla Societa KPMG S.P.A. con sede alla Via Vittor Pisani 25 20124 Milano (MI), di cui alla proposta presentata in Consiglio, dando mandato al Tesoriere di formalizzare l'accettazione della proposta contrattuale dalla stessa pervenuta e procedere al conferimento dell'incarico con firma dello stesso, con delibera immediatamente esecutiva.

Lasciano la seduta alle ore 19:00 i Consiglieri Palombi, Sedu, Aprea, Prisco.

CAPO 7 - Spending review: Rapporti con i fornitori: determinazioni;

Interviene la Consigliera Tesoriera che si riporta a quanto sopra già riferito.

Alle ore 19:15 lasciano la seduta i Consiglieri Longhi, Belloni, Sorge, Foglia Manzillo.

CAPO 8. Nomina R.A.S.A.: rinuncia dell'incaricato R.A.S.A. e nuova nomina;

In merito, il Consiglio accetta le dimissioni della dipendente Omissis e nomina in sua sostituzione, dopo averne raccolto la disponibilità, il dott. Omissis.

<u>CAPO 9. Fondazione Nicola Amore: CDA - Nomina nuovo componente a seguito delle dimissioni del Consigliere Segretario;</u>

Il Consiglio su proposta del Presidente nomina il Consigliere Foreste quale nuovo componente del CDA della Fondazione Nicola Amore in sostituzione del dimissionario Consigliere Valentino.

<u>CAPO 10. Approvazione verbali delle sedute precedenti; Si approvano i verbali delle sedute del 10 me 23 maggio u.s.</u>

Si approvano i verbali delle sedute del 10 e 23 maggio u.s.

CAPO 11. Deleghe: determinazioni;

Nessuna determinazione

CAPO 12. Comunicazioni dei Consiglieri;

Interviene il Consigliere Arcella il quale propone le seguenti proposte di delibera:

«IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

- Considerato che la c.d. "riforma Cartabia" ha introdotto l'istituto del patrocinio a spese dello Stato a favore dei soggetti in possesso dei requisiti reddituali previsti dall'art. 76, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, anche nei procedimenti di negoziazione assistita, di cui al d.l. 12 settembre 2014, n. 132 ed in quelli di mediazione, previsti dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28;
- Rilevato che, in entrambe le ipotesi, competente a provvedere sulle istanze di ammissione anticipata è ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale;
- Considerato che, in particolare, nei procedimenti di negoziazione assistita, l'art. 11-quinquies del d.l. 132/2014, introdotto dall'art. 9 d.lgs. 149 del 10 ottobre 2022, dispone che «L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia»;
- Considerato che, analogamente, l'art. 15-quinquies del d.lgs. 4 marzo 20140 n. 28, introdotto dall'art. 7 d.lgs. 149 del 10 ottobre 2022, dispone che «L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1»;
- Considerato che i Consigli territoriali sono, altresì, onerati di provvedere, all'esito dei procedimenti in parola, alle liquidazioni previste dall'art. 11-septies, d.l. 132/2014 e dall'art. 15-septies, d.lgs. 28/2010, sulla base dei decreti ministeriali che allo stato non risultano ancora emessi previsti, rispettivamente, dai successivi art. 11-octies e15-octies dei provvedimenti normativi sopra richiamati;
- Considerato che tali norme sono entrate in vigore lo scorso 30 giugno 2023; Alla luce di quanto precede,

RILEVATO

- Che la quasi totalità dei Consigli territoriali si avvale, ai fini della ricezione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, del trattamento dei relativi dati, della valutazione delle stesse ed ai fini dell'emissione delle delibere, di appositi software che consentono agli avvocati, previa loro autenticazione informatica, l'upload delle istanze in parola e dei documenti allegati, che vengono in tal modo trasmessi e protocollati, con successivo rilascio di comunicazioni PEC attestanti la trasmissione e la successiva "accettazione" di depositi;
- Che le descritte modalità non appaiono, prima facie, riconducibili ad alcuna delle modalità previste dai su richiamati artt. 11-quinquies e 15-quinquies ("...personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato");
- Che sembrerebbe opportuno rivolgere al Sig. Ministro della Giustizia un interpello, onde conoscere se la modalità di invio delle istanze mediante upload, previa autenticazione informatica dell'avvocato, delle stesse e degli allegati nei sistemi informatici di ciascun Consiglio territoriale possa essere ritenuta conforme al dettato normativo, vale a dire riconducibile, quantomeno, alla consegna personale od a quella a mezzo raccomandata, a condizione che le istanze risultino firmate digitalmente dagli avvocati trasmittenti;

RILEVATO

inoltre, che la novità degli istituti di cui sopra e la peculiarità e la delicatezza del ruolo riconosciuto ai Consigli territoriali relativamente alla conferma dell'ammissione ed alla liquidazione dei compensi appare necessitare di una regolamentazione uniforme su base nazionale;

Ciò premesso, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli DELIBERA

- a) di richiedere al Consiglio Nazionale Forense di voler formulare un interpello al Sig. Ministro della Giustizia onde conoscere se la modalità di invio mediante upload, previa autenticazione informatica dell'avvocato, delle istanze previste dagli artt. 11-quinquies, d.l. 132/2014 e 15-quinquies, d.lgs. 28/2010, delle stesse e degli allegati nei sistemi informatici di ciascun Consiglio territoriale possa essere ritenuta conforme al dettato normativo, vale a dire riconducibile, quantomeno, alla consegna personale od a quella a mezzo raccomandata, a condizione che le istanze risultino firmate digitalmente dagli avvocati trasmittenti;
- b) di richiedere al Consiglio Nazionale Forense di voler, sentiti gli Ordini territoriali, approvare una bozza di regolamento uniforme per la ricezione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle materie indicate, per il loro trattamento e per il relativo procedimento;
- c) di trasmettere con urgenza copia della presente delibera al Consiglio Nazionale Forense ed a tutti i Consigli territoriali ».

Il Consiglio approva tale bozza di delibera e la dichiara immediatamente esecutiva.

In merito all'equo compenso, il Consigliere Arcella propone a seguente delibera:

«IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

- Considerato che l'art. 7 della legge 21 aprile 2023, n. 49 prevede che "In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241...";
- Considerato che tale disposizione impone una precisa procedimentalizzazione delle attività connesse al rilascio del parere, secondo i dettami della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, non solo con riferimento alla designazione del responsabile del procedimento, ma anche riguardo alla comunicazione di avvio ed all'applicazione dell'istituto della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ex art. 10-bis, legge cit. e, infine, al rilascio del provvedimento finale a valere quale titolo esecutivo;
- Considerato che sussistono forti dubbi in ordine alla possibilità di rilasciare il provvedimento finale in modalità digitale, attesa l'inesistenza di una norma che consenta all'avvocato destinatario di attestare la conformità di eventuali copie analogiche dello stesso che dovessero necessitargli ai fini dell'esecuzione;
- Considerata la novità degli istituti di cui sopra e la peculiarità e la delicatezza del ruolo riconosciuto ai Consigli territoriali relativamente all'emanazione di un provvedimento suscettibile di assumere efficacia di titolo esecutivo;
- Considerato che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ha predisposto una bozza di Regolamento, che si unisce alla presente deliberazione come "All. A"

Ciò premesso, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

DELIBERA

- d) di richiedere al Consiglio Nazionale Forense di voler, sentiti gli Ordini territoriali, approvare una bozza di regolamento uniforme per la ricezione delle istanze di liquidazione dei compensi ai sensi dell'art. 7, legge 21 aprile 2023, n. 49, se del caso, valutando l'adozione della bozza di regolamento qui allegata come "All. A";
- e) di approvare una tabella uniforme dei diritti spettanti agli Ordini territoriali per il rilascio delle copie dei provvedimenti in parola;
- f) di farsi promotore di una proposta di legge volta a riconoscere agli avvocati il potere di certificazione di conformità delle copie dei provvedimenti ex art. 7, legge cit.
- g) di trasmettere con urgenza copia della presente delibera al Consiglio Nazionale Forense ed a tutti i Consigli territoriali.

Bozza di Regolamento per la richiesta, l'esame, l'opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione all'Ordine degli Avvocati di Napoli ai sensi dell'art. 7 della legge 21 aprile 2023, n. 49

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i procedimenti avviati a fronte delle istanze degli iscritti o dei loro eredi per il rilascio del parere di congruità dei compensi relativi ai rapporti professionali di cui all'art. 2 della legge 21 aprile 2023, n. 49.

Art. 2

Presentazione dell'istanza, anticipazione e termine iniziale del procedimento

L'interessato al rilascio del parere di congruità presenta apposita istanza corredandola di tutte le indicazioni in fatto e di tutti i documenti necessari alla corretta valutazione della attività professionale e di tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute.

All'istanza dev'essere allegata la prova del pagamento delle somme dovute a titolo di anticipazione non ripetibile di seguito indicate:

Valore fino ad €	Anticipazione €	
2500,00	da determinare	
5.000,00	da determinare	
10.000,00	da determinare	
20.000,00	da determinare	
30.000,00	da determinare	
50.000,00	da determinare	
100.000,00	da determinare	
250.000,00	da determinare	
Oltre 250.000,00	da determinare	
Non indicato dal richiedente	da determinare	

L'istanza può essere presentata in formato elettronico e mediante invio telematico:

a) all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero all'indirizzo del servizio elettronico di

recapito certificato qualificato dell'Ordine presente nell'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi di cui all'art. 6-ter del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) tramite servizio appositamente istituito dall'Ordine che consente la trasmissione dei relativi dati su modulo informatico e dei documenti informatici mediante upoload.

Nei casi previsti dalle lettere a) e b), l'istanza dev'essere redatta in formato PDF ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, e non è pertanto ammessa la scansione di immagini.

Essa dev'essere firmata digitalmente.

Gli allegati sono costituiti da documenti informatici in formato PDF, privo di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, ed è ammessa la scansione di immagini.

L'istanza può essere altresì depositata in formato cartaceo. In tale ipotesi, oltre all'originale, devono essere consegnate alla Segreteria dell'Ordine tre copie analogiche ed una in formato PDF su supporto informatico dell'istanza stessa e di tutti i documenti allegati, ordinati in appositi fascicoletti, muniti di indice. Gli allegati ed il supporto informatico contenente la copia dell'istanza e degli allegati devono essere presentati contestualmente all'istanza stessa.

L'istanza deve contenere:

- 1. il codice fiscale, i recapiti telefonici e l'indicazione del domicilio digitale dell'avvocato istante:
- 2. le generalità, il codice fiscale, la residenza e l'eventuale indirizzo PEC della parte assistita;
- 3. l'indicazione dell'oggetto dell'attività professionale svolta ed il ritenuto valore della stessa;
- 4. l'indicazione dell'attività professionale svolta, la durata della stessa e l'importanza delle questioni affrontate, il risultato conseguito;
- 5. l'elencazione delle spese vive sostenute con lo specifico riferimento ai relativi documenti giustificativi allegati;
- 6. i criteri sulla base dei quali sono stati determinati i compensi e gli atti su cui l'istante fonda le proprie ragioni di credito, in particolare, indicando la sussistenza o meno di un accordo scritto con l'assistito circa la regolamentazione del compenso ed i motivi per i quali tale accordo sia ritenuto nullo ai sensi dell'art. 3 della legge 21 aprile 2023, n. 49;
- 7. l'indicazione dell'eventuale pendenza di altri procedimenti derivanti da istanze connesse con quella presentata con particolare riferimento all'eventuale pendenza di procedimento disciplinare su istanza della parte ex assistita.

Al momento del deposito dell'istanza, l'interessato deve prendere visione dell'informativa e sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Ordine.

La data di presentazione dell'istanza, attestata dal relativo protocollo, costituisce il termine iniziale del procedimento.

Art. 3

Nomina del consigliere delegato e avvio del procedimento

A seguito della presentazione dell'istanza, la segreteria amministrativa del Consiglio forma un fascicolo contenente l'istanza e la documentazione allegata, attribuendo un numero cronologico progressivo e rimettendo il fascicolo al Presidente ovvero al Vice Presidente per la successiva assegnazione.

Il Presidente ovvero il Vice Presidente, ricevuto il fascicolo, provvede - senza indugio e, comunque,

non oltre quindici giorni - ad assegnare lo stesso a un Consigliere, secondo criteri di rotazione e competenza.

Per la richiesta di pareri relativi a compensi superiori ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), l'esame dell'istanza e la relativa istruttoria viene affidata a due Consiglieri, sempre secondo criteri di rotazione e competenza.

Il Consigliere delegato assume la qualifica di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 L. 241/90, esercitando i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Il Consigliere o i Consiglieri delegati devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Individuato il Consigliere delegato, lo stesso provvede a comunicare l'avvio del procedimento, ove possibile a mezzo PEC, sia all'istante che alla parte in favore della quale sono stare rese le prestazioni oggetto della richiesta di parere.

La comunicazione di avvio del procedimento diretta alla parte contiene anche l'invito a controdedurre nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, con avviso che lo stesso ha diritto di accedere agli atti ed ai documenti del procedimento, salvi i limiti di cui all'art.24 L. 241/90 e del relativo regolamento attuativo, previa corresponsione dei diritti di copia.

Nel caso di controdeduzioni depositate in formato cartaceo, l'interessato deve presentare le stesse anche in formato digitale (in formato PDF), consegnando apposito supporto alla Segreteria dell'Ordine.

Il Consigliere delegato - ove richiesto - convoca le parti entro 20 (venti) giorni per espletare il tentativo di conciliazione.

Art. 4

Tentativo di conciliazione

Nella data fissata per la comparizione delle parti, il Consigliere delegato esperisce il tentativo di conciliazione: ove si rendano opportuni approfondimenti della questione finalizzati alla conciliazione, il Consigliere delegato fissa la data di una nuova comparizione non oltre i 30 (trenta) giorni successivi.

Qualora le parti manifestino la volontà di conciliarsi, il Consigliere delegato redige il processo verbale di comparizione, nel quale viene dato atto delle condizioni e dei termini sostanziali dell'intervenuto accordo conciliativo, nonché delle modalità della sua esecuzione.

Ove, al contrario, il tentativo di conciliazione non sortisca esito positivo, il processo verbale di comparizione delle parti interessate dà semplicemente atto della loro presenza avanti al Consigliere delegato ai fini dell'attestazione di avvenuto esperimento del procedimento.

Art. 5

Ulteriore istruttoria del Consigliere delegato ed ipotesi di parere negativo o non conforme al richiesto

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, effettuate le valutazioni del caso ed esperite le ulteriori attività istruttorie ritenute utili, qualora il Consigliere delegato ritenga che debba essere espresso un parere del tutto o parzialmente negativo in relazione all'istanza del professionista, comunica tempestivamente alla parte istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la parte istante il diritto di presentare per iscritto eventuali osservazioni, eventualmente corredate da documenti, e può chiedere di essere sentita.

La comunicazione di cui al comma che precede sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.

Qualora la parte istante abbia presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o il Consiglio sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art.6

Poteri del Consiglio dell'Ordine

Motivazione e comunicazione del provvedimento

In caso di mancata conciliazione fra le parti e, eventualmente, previo espletamento di ulteriore istruttoria e/o comunicazione al professionista della sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza così come proposta, comunque entro trenta giorni dall'inizio del procedimento, il Consigliere delegato riferisce le proprie conclusioni al Consiglio dell'Ordine, proponendo il provvedimento da adottare.

I provvedimenti relativi alle istanze per il riconoscimento della congruità di compensi superiori ad euro 100.000,00 (centomila/00) sono adottati sempre previa audizione del professionista dinanzi al Consiglio. In tale ipotesi, i Consiglieri delegati dispongono la convocazione del professionista per la prima adunanza utile del Consiglio, compatibilmente con il ruolo degli affari già in trattazione. Nell'adunanza stabilita, i Consiglieri delegati svolgono la relazione illustrativa. In caso di dissenso tra i Consiglieri delegati, ciascuno di essi svolge la propria relazione. Il professionista rende i chiarimenti necessari, ove richiesti.

Qualora emerga l'esigenza di particolari approfondimenti, può essere assegnato al professionista un termine, non superiore a 15 (quindici) giorni, per la produzione di documentazione e di note illustrative.

Fino all'adozione del provvedimento finale, l'istante può rinunciare al parere, corrispondendo comunque all'Ordine, a titolo di rimborso forfettizzato delle spese di segreteria e di istruttoria, una somma pari allo 50% (cinquanta per cento) dell'importo pagato.

Nel termine finale previsto dal presente Regolamento, il Consiglio adotta il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di rigetto della richiesta dell'istante.

Il parere adottato deve essere, in ogni caso, motivato sia pure succintamente.

La comunicazione dell'emissione del provvedimento all'istante è a cura e onere della Segreteria dell'Ordine che vi potrà provvedere anche a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 7

Termine finale del procedimento e sospensione dei termini

Il procedimento deve concludersi nel termine di 120 (centoventi) giorni dall'apertura con l'adozione del provvedimento che rilascia, anche parzialmente, o nega il richiesto parere di congruità.

I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, comunque per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, per la comunicazione da parte del Consigliere delegato della sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza così come formulata dal professionista e, comunque, qualora si verifichi la necessità di integrare o regolarizzare la documentazione presentata

dall'istante ovvero di acquisire informazioni e certificazioni su atti, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Ordine.

La sospensione decorre dalla domanda d'integrazione documentale e il residuo termine riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti, attestato dal relativo protocollo. Tutti i termini previsti per gli adempimenti di cui al presente Regolamento sono sospesi dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno.

Art. 8

Costo del parere e rilascio copie

Il rilascio di copia del parere all'interessato è subordinato al versamento della tassa consiliare fissa di \in 50,00 fino all'importo di \in 2.500,00 e del 5% sull'eccedenza fino a concorrenza dell'importo di \in 20.000, e del 6% sull'ulteriore eccedenza.

La tassa consiliare è dovuta dalla parte istante una volta deliberato il parere e ad essa è imputata l'anticipazione.

In caso di rinuncia all'istanza, l'Ordine trattiene le somme versate a titolo di anticipazione.

Il pagamento del contributo conferisce il diritto dell'interessato ad ottenere una copia informatica conforme del provvedimento adottato nonché, ove occorra, di una copia in formato analogico del provvedimento stesso e di tante copie conformi quanti sono i destinatari del parere da ritirarsi dopo la deliberazione dello stesso.

Il provvedimento è notificato alla parte obbligata al pagamento a cura dell'istante. La richiesta di notificazione contiene l'avvertimento che la parte debitrice può proporre opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del provvedimento e che, in caso di mancata opposizione, il provvedimento stesso assumerà l'efficacia di titolo esecutivo.

La parte istante è obbligata a trasmettere alla segreteria dell'Ordine copia dell'eventuale atto di opposizione.

Il controinteressato, previo pagamento dei relativi diritti, così come quantificati con delibera del Consiglio, può sempre conseguire copia degli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del relativo regolamento attuativo.

Art. 9

Ritiro documenti

A seguito dell'emissione del parere (o della rinuncia allo stesso, l'istante deve ritirare tutta la documentazione depositata presso l'Ordine entro 30 (trenta) giorni, se depositata in formato cartaceo; in ogni caso, la stessa sarà inviata allo scarto informatico o fisico decorsi tre anni dall'emissione del parere o dall'avvenuta rinuncia o del mancato ritiro.

Art. 10

Norme finali ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla L. 247/2012, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed alla legge 21 aprile 2023 n. 49.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il ...».

Il Consiglio approva tale bozza di delibera e la dichiara immediatamente esecutiva.

CAPO 13. Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni alle notifiche, parere G.O., reiscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamento, esoneri, pratica forense, abilitazione al patrocinio sostitutivo e scadenza abilitazione;

Si approva l'ordinaria amministrazione.

EVENTI

7641/2023: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - FEDERICO II - RICHIESTA ACCREDITAMENTO CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN LEGISLAZIONE PENALE MINORILE PER LE DIFESE D'UFFICIO: CO-ORGANIZZAZIONE, N. 20 CREDITI, RICONOSCIMENTO QUALE CORSO ABILITANTE ALLA DIFESA D'UFFICIO PENALE PER I PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI INNANZI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI.

7623/2023: SINDACATO FORENSE – CORSO DI GESTORE DI IMPRESA – 22 SETTEMBRE 2023: N. 3 CREDITI A MODULO + PATROCINIO;

7547/2023: Pontificia Università Antonianum - RICHIESTA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL CORSO/DIPLOMA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "ARTIFICIAL INTELLIGENCE": SI PUBBLICHI SUL SITO;

7472/2023: APRIL ACADEMY – CORSI GIUDICI UNIVERSITARI ABILITANTI/CORSO ABILITANTE PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEGLI ESPERTI NEGOZIATORI DELLA CRISI D'IMPRESA ISTITUITI PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO: SI PRENDE ATTO;

7426/2023: AVV. MICHELE DI FIORE – ONERE DELLA PROVA E POTERI DEL GIUDICE – 11 LUGLIO 2023: EVENTO GIA' TENUTOSI;

7379/2023: SCUOLA AVVOCATO INTERNAZIONALISTA – CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER AVVOCATO IN TUTELA DEI DIRITTI UMANI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE OTTOBRE 2023: SI PUBBLICHI SUL SITO:

7622/2023: SINDACATO FORENSE - RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO 26 SETTEMBRE 2023 - CORSO DI ALTA FORMAZIONE IL CURATORE SPECIALE: N. 3 CREDITI A MODULO + PATROCINIO

7300/2023: UNISOB – CALENDARIO SUMMER PER ACCREDITAMENTO – 42 ORE DI FORMAZIONE DAL LUNEDI' AL SABATO: N. 2 CREDITI A LEZIONE

7301/2023: UNISOB – CALENDARIO SUMMER PER ACCREDITAMENTO – 13 – 16 SETTEMBRE 2023: N. 2 CREDITI A LEZIONE;

ISCRIZIONE AVVOCATO (Iscrizione) n°4 omissis

CANCELLAZIONE PRAT.SEMPLICE (A domanda) n°10 omissis

ISCRIZIONE PRAT.SEMPLICE (Iscrizione) n°5 omissis

CANCELLAZIONE AVVOCATO (A domanda) n°4 omissis

NULLAOSTA AVVOCATI n°1 omissis

Compiuta pratica completa n°4 omissis

SOSPENSIONE VOLONTARIA ART. 20 CO. 2 L. 247/2012 n°1 omissis

FINE SOSPENSIONE n°1 omissis

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – ISCRIZIONE n°4 omissis

<u>PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – RICHIESTA DI CANCELLAZIONE</u> n°1 omissis

VARIAZIONI TABELLARI

7590/2023: TRIBUNALE DI NAPOLI UFFICIO DI PRESIDENZA- DECRETO N. 226/2023 - DOTT. GIUSEPPE SASSONE - PROROGA TERMINE DI PERMANENZA TABELLARE PRESSO LA CORTE D'ASSISE:

7558/2023: TRIBUNALE DI NAPOLI UFFICIO DI PRESIDENZA - DECRETO N. 224/2023 - DOTTORI FABRIZIO SAVOJA E ILARIA CASERTA, GIUDICI ONORARI DELLA PRIMA SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI. RICHIESTA CAMBIO DEL GIORNO DI UDIENZA. DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DECRETO N. 185/2023

7557/2023: TRIBUNALE DI NAPOLI - DECRETO N. 223/2023 - VARIAZIONE TABELLARE AREA ESECUZIONI CIVILI - DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ DECRETO N. 153/2023: 7556/2023: DECRETO N. 221/2023 - DR.SSE AMELIA PRIMAVERA E DILETTA GOBBO - PARZIALE ESECUTIVITA' DEL DECRETO 436/2022DECRETO N. 221/2023 - DR.SSE AMELIA PRIMAVERA E DILETTA GOBBO - PARZIALE ESECUTIVITA' DEL DECRETO 436/2022:

7550/2023: DECRETO N. 222/2023 - RIEQUILIBRIO RUOLI GOP AREA ESECUZIONI:

7525/2023: TAR Napoli - Protocollo nr: 2868 - del 06/07/2023 - TAR-NA - TAR Campania - Napoli D.P. n. 26 - 2023 Sez 1^ - modifica calendario udienze 2024:

7524/2023: Tribunale di Napoli Nord - decreto n. 65/2023 utilizzabilità parziale del PCT (PROCESSO CIVILE TELEMATIVO) preso gli Uffici del Circondario del Tribunale di Napoli Nord ED I GIUDICI DI PACE DI AVERSA, AFRAGOLA, CASORIA, FRATTAMAGGIORE E MARANO FINO AL 14 LUGLIO 2023:

7520/2023: Corte d'Appello di Napoli - variazione tabellare Corte Appello Napoli decreto n. 233/2023 dott. De Gregorio Eduardo

7394/2023: TRIBUNALE DI NAPOLI UFFICIO DI PRESIDENZA - decreto 220-2023 dr.ssa Gabriella Ferrara assegnazione provvisoria alla Prima sezione civile

7435/2023: CORTE DI APPELLO DI NAPOLI CONSIGLIO GIUDIZIARIO - Trasmissione ordine del giorno per il 10 luglio 2023 consiglio giudiziario

CAPO 14 - Varie ed eventuali.

Alle ore 19:30 non essendovi null'altro a deliberare la seduta è sciolta.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Antonio VALENTINO

IL PRESIDENTE
Avv. Immacolata TROIANIELLO